

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 09/07/2024

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 26/10/2022 un contratto di prestito personale con il resistente della durata di 48 mesi e, in corrispondenza della rata n. 7, decideva di esercitare il diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento, chiedendo il relativo conteggio.

Il 26/05/2023 riceveva la comunicazione richiesta e provvedeva in data 31/05/2023 a pagare l'importo ivi contenuto. Nel predetto conteggio estintivo, tuttavia, non venivano decurtate le "spese di accesso" al finanziamento, con riferimento sia ai costi ricorrenti che a quelli non ricorrenti.

Il cliente sporgeva reclamo, chiedendo all'intermediario il rimborso di tutti i costi sostenuti per l'accesso al finanziamento, quantificati in € 933,12. Quest'ultimo riscontrava le doglianze del soggetto finanziato e motivava il diniego alla refusione della quota non goduta delle spese di accesso al credito "poiché il contratto è stato sottoscritto in qualità di soggetto non consumatore. La vigente normativa prevede infatti che il diritto al rimborso delle c.d. spese up-front venga riconosciuto esclusivamente a coloro che abbiano sottoscritto il contratto di finanziamento per finalità estranee a quella professionale/lavorativa eventualmente svolta". Con successiva comunicazione l'istante chiedeva l'esibizione del documento con cui avesse dichiarato di richiedere il finanziamento in qualità di "professionista" anziché di "consumatore". La banca rispondeva mediante allegazione di "copia del contratto da Lei sottoscritto dove può evincere la presenza della partita iva". In proposito il ricorrente evidenzia che tale risposta si pone in evidente contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo (...) è lo scopo



(*obiettivato o obiettivabile*) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività" (Cass. Civ., Ord., Sez. III, n. 6578/21). Non sussiste, pertanto, alcuna evidenza o indicazione che l'odierno ricorrente abbia acquistato l'autovettura al fine esclusivo di svolgimento dell'attività professionale ma, al contrario, il predetto acquisto è avvenuto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana e personale, come indicato anche nella carta di circolazione in cui il mezzo è definito come "Autovettura per trasporto di persone-Usa Proprio". L'istante, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, sottopone la questione all'Arbitro, al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per "l'accesso al finanziamento" pari ad € 933,12, oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, si oppone alla richiesta del ricorrente, premettendo che per il finanziamento in questione, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari ad € 16.151,00 oltre interessi, da rimborsare in 47 rate, maggiorate per oneri d'incasso di € 3,50 cadauna. La somma finanziata comprendeva altresì il premio della copertura assicurativa denominata "Partita Iva Lavoratori Esteri", pari ad € 810,00.

Il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in conformità alla disciplina di riferimento in materia e, per quanto attiene alla voce relativa ai servizi assicurativi, il resistente conferma che le quote di premio non goduto risultano correttamente detratte dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione. A riprova della correttezza dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, infatti, il convenuto produce il piano di ammortamento con il dettaglio delle singole voci che compongono l'importo delle rate mensili, da cui emerge come la quota a titolo di sorte capitale pagata dal cliente al momento del rilascio del conteggio sia pari ad € 103,70.

Il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di Finanziamento e nel conteggio di estinzione anticipata, tuttavia, deve essere coordinato con riferimento alla tipologia del piano di ammortamento c.d. "alla francese", in cui le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota interessi percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale.

In forza del meccanismo appena descritto la quota capitale relativa ai servizi finanziati, corrisposta dal cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi. Per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 8 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte.

L'intermediario, inoltre, evidenzia che l'addebito delle tasse governative è previsto nell'art. 11 delle Condizioni Generali di Finanziamento, mentre l'addebito della commissione amministrativa servizi è prevista dalle stesse Condizioni di Polizza.

In via preliminare il resistente rileva come parte ricorrente abbia operato un netto stravolgimento della propria tesi difensiva limitandosi, in sede di reclamo, a contestare la mancata detrazione dei costi *up front* e *recurring* per procedere, in sede di ricorso, ad apportare argomenti ulteriori, quali l'impossibilità di ricavare la qualifica rivestita dal cliente in sede di sottoscrizione.

Tale circostanza si trova in palese contrasto con le disposizioni dettate in materia di immutabilità del *thema decidendum* e, in particolare, con la Sezione VI, art. 1 delle Disposizioni ABF.



Nel merito, invece, evidenzia che il mancato rimborso delle spese di istruttoria è ascrivibile alla qualità rivestita dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, che risulta sottoscritto come professionista. Tale circostanza comporta la corretta esclusione dai criteri previsti nella Sentenza Lexitor (C-383/18) della GUE e nell'art. 125-*sexies* TUB con riferimento alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, in quanto relativi a soggetti che rivestono la qualifica di consumatore.

La qualifica di professionista rivestita dal cliente, invece, risulta chiaramente desumibile: a) dal modulo di adeguata verifica della clientela, nel quale viene espressamente specificato che lo scopo del rapporto è legato alle “*Esigenze Professionali/attività aziendali*”; b) dalla tipologia di copertura assicurativa offerta, la quale risulta chiaramente limitata ai titolari di partita iva (“*CPI Partita Iva e lavoratori esteri*”). Ne consegue che la richiesta restitutoria appare destituita di fondamento e l'intermediario, nelle conclusioni, chiede il rigetto dell'avversa domanda.

Il ricorrente, in sede di repliche, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal resistente, atteso che nel reclamo era stato chiesto il rimborso dei costi *up front* e *recurring* non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e che, a fronte del diniego comunicato dall'intermediario, il cliente chiedeva nel ricorso che venisse riconosciuto il proprio diritto al rimborso, previo accertamento della propria qualità di consumatore.

Non sussiste, pertanto, alcuna modifica del *thema decidendum* ma una precisazione dei diritti del ricorrente, conseguente alle contestazioni sollevate da controparte. Evidenzia, inoltre, che il “*Modulo di adesione alla copertura assicurativa facoltativa*” ed il “*Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del cliente*” definiscono unicamente la posizione lavorativa del ricorrente, che svolge l'attività professionale di geometra ed è titolare di partita iva, ma non accertano sicuramente lo scopo per cui il ricorrente decideva di stipulare il contratto. Il predetto finanziamento era finalizzato all'acquisto di un'autovettura per uso personale e rispondeva ad esigenze di vita quotidiana del tutto estranee all'esercizio dell'attività lavorativa. Tale circostanza si evince anche dal Modulo di adeguata verifica della clientela, dal momento che lo stesso riguarda espressamente “*persone fisiche*”. Il ricorrente insiste per l'integrale accoglimento delle richieste formulate nell'atto introduttivo.

Nelle controrepliche il resistente rileva come l'istante, senza apportare alcun nuovo elemento difensivo, abbia unicamente cercato di sviare l'attenzione dalla documentazione prodotta, che attesta in maniera chiara e univoca la qualità di “*non consumatore*” rivestita dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Dalla lettura del Modulo di adeguata verifica della clientela risulta inequivocabile lo scopo del finanziamento, ovvero “*Esigenze Professionali/attività aziendali*” e, pertanto, la richiesta restitutoria appare del tutto destituita di fondamento.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi ad un contratto di finanziamento, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

Il resistente eccepisce preliminarmente una difformità tra il reclamo ed il ricorso con riferimento alla *causa petendi*. Secondo tale prospettazione il ricorrente si sarebbe limitato dapprima a contestare esclusivamente il mancato rimborso dei costi *up front* e *recurring*, per procedere nel ricorso a rilevare l'impossibilità di ricavare la qualifica rivestita dallo stesso in sede di sottoscrizione. L'istante, invece, evidenzia che nel ricorso non vi sarebbe



stata alcuna modifica del *thema decidendum* ma una mera precisazione, conseguente alle contestazioni sollevate da controparte per negare la refusione della quota non goduta delle spese di accesso al credito.

A tale riguardo appare dirimente la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 1891/16, secondo cui: *“è legittimo che il reclamo e il ricorso abbiano un oggetto non perfettamente coincidente (e ciò non incide automaticamente sull’ammissibilità del ricorso), in quanto è normale che le domande, già parzialmente avanzate in sede di reclamo, vengano successivamente precisate in sede di ricorso (cfr. ad. es. Collegio Milano, decisione n. 2980 del 31.05.2013); ciò soprattutto qualora [...] il contraddittorio tra le parti possa considerarsi validamente instaurato in considerazione del fatto che l’intermediario abbia prodotto puntuali controdeduzioni nelle quali dimostri di avere piena cognizione delle doglianze formulate prima della presentazione del ricorso (v., ad es., Collegio di Roma, decisione n. 416/2011), ovvero anche dal rilievo che le contestazioni oggetto del ricorso non modificano i termini della questione così come formulata dal cliente nella prima richiesta, tesa a reclamare il riconoscimento del diritto, quando identica domanda sia contenuta nel ricorso (cfr. Collegio Napoli, decisione n. 808 del 12.02.2013)”*. Ne consegue che l’eccezione preliminare deve essere respinta.

Passando alla trattazione del merito, il resistente eccepisce che il mancato rimborso delle spese di istruttoria è ascrivibile alla qualità rivestita dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Secondo la ricostruzione operata dall’intermediario, infatti, il finanziamento risulterebbe sottoscritto dal cliente in qualità di professionista, con conseguente esclusione dei criteri enunciati dalla c.d. Sentenza Lexitor (CGUE C-383/18) e dall’art. 125 *sexies* TUB per la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. La qualifica di professionista, rivestita dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto, risulterebbe chiaramente desumibile: a) dal modulo di adeguata verifica della clientela, nel quale viene espressamente specificato che lo scopo del rapporto è legato alle *“Esigenze Professionali/attività aziendali”*; b) dalla tipologia di copertura assicurativa offerta, la quale risulta chiaramente limitata ai titolari di partita iva (*“CPI Partita IVA e Lavoratori Esteri”*).

Il ricorrente, per converso, afferma che non esisterebbe alcuna evidenza che dimostri l’acquisto dell’autovettura per l’esclusivo svolgimento dell’attività professionale, dato che la mera indicazione all’interno del contratto della partita iva non può assumere valenza decisiva. In particolare, l’istante rinvia all’ordinanza della Cassazione n. 6578/2021, che ha esteso la tutela consumeristica sia all’imprenditore che al professionista con partita iva.

Secondo il consolidato orientamento ermeneutico della Giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il possesso, da parte della persona fisica, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì appare determinante lo scopo avuto di mira dall’agente al momento della conclusione del contratto. Ne consegue che anche la persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale deve essere considerato quale consumatore, ove abbia concluso il contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività (Cass., n. 8904/15; Cass., n. 24731/13; Cass., n. 20175/06).

Nel caso di specie parte ricorrente dichiara di svolgere l’attività di geometra presso la propria abitazione, con ciò evidenziando che non necessita dell’autovettura per recarsi sul luogo di lavoro ed evidenzia che la carta di circolazione dell’auto acquistata con il finanziamento oggetto definisce il veicolo al punto J.1 quale *“Autovettura per trasporto di persone-Uso Proprio”*.

Le predette circostanze inducono ragionevolmente a ritenere che l’istante abbia acquistato il bene per scopi estranei alla propria attività professionale, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica al caso di specie e, in particolare, della sentenza CGUE C-



383/18 e dell'art. 125 *sexies* TUB. Ne deriva che la predetta eccezione sollevata dall'intermediario deve ritenersi respinta.

Dispone, infatti, il vigente art. 125-*sexies* T.U.B., come modificato dall'art. 11-*octies*, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ai sensi dello stesso art. 11-*octies* del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *"- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-*octies* dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-*octies*, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *"L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di prestito personale, rimborsabile in n. 48 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 7, come si evince dal conteggio estintivo del 16/02/2023, in cui non risulta retrocesso alcun costo in favore del cliente.

Per quanto attiene alle richieste formulate dal ricorrente, occorre evidenziare che lo stesso si limita a chiedere il rimborso di tutti i costi sostenuti per il finanziamento.

Risulta depositata in atti l'integrale documentazione contrattuale, ma non risulta una descrizione delle attività remunerate dalle singole voci di costo.

Il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

In forza di quanto stabilito dall'art. 7 delle condizioni contrattuali devono essere rimborsate, in caso di estinzione anticipata, le spese di incasso delle rate future e le eventuali rate di premi assicurativi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo gli orientamenti costanti e condivisi dei Collegi ABF le spese di istruttoria, in mancanza di una descrizione delle voci di costo, sono di natura *up front* e, pertanto, devono essere rimborsate secondo il criterio della c.d. curva degli interessi.

In particolare deve essere restituito a tale titolo l'importo di € 241,25.

Per quanto concerne il rimborso dei costi assicurativi non maturati, occorre premettere che il diritto alla restituzione può essere fatto valere solo nel caso in cui la polizza risulti connessa con il finanziamento, atteso che trattasi di un contratto di prestito personale.

Risulta depositata in atti l'adesione del ricorrente ad una polizza per il rischio vita ed invalidità/inabilità permanente, stipulata contestualmente al finanziamento, avente un premio unico anticipato di € 810,00.

La predetta polizza risulta connessa con l'importo finanziato al ricorrente dal momento che viene rimborsata con le rate del prestito, così come si evince dal relativo piano di ammortamento.

Le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel fascicolo informativo confermano che il premio è anticipato dalla banca e restituito dal cliente nel rimborso del prestito.

L'art. 11 delle CGA prevede i criteri di calcolo dei costi a carico del cliente per la gestione della polizza ed il successivo art. 12, invece, espone il criterio adottato per la quantificazione della quota non goduta e dei costi di gestione in caso di estinzione anticipata.

Ne consegue che la restituzione del predetto premio, che costituisce un costo c.d. *recurring*, deve essere calcolato al netto delle relative imposte, per un importo di € 667,05.

L'istante, pertanto, ha diritto alla restituzione della complessiva somma di € 908,30.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire al ricorrente la somma complessiva di € 908,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 908,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO